

Causa C-320/23**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

24 maggio 2023

Giudice del rinvio:

Handelsgericht Wien (Austria)

Data della decisione di rinvio:

23 maggio 2023

Appellante e convenuta in primo grado:

DocLX Travel Events GmbH

Appellata e ricorrente in primo grado:

Bundesarbeiterkammer

(omissis)

Nella causa introdotta dalla ricorrente **Bundesarbeiterkammer** (Camera federale del lavoro), 1040 Vienna, (omissis) contro la convenuta **DocLX Travel Events GmbH**, 1010 Vienna, (omissis) per l'importo di EUR 407,80, lo Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria) in qualità di giudice d'appello (omissis), ha pronunciato, sull'impugnazione proposta dalla convenuta avverso la sentenza del Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circoscrizionale per le controversie commerciali di Vienna, Austria) del 4 gennaio 2023, (omissis) la seguente

ordinanza

I. Ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni vertenti sull'articolo 12 («Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto») della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «**direttiva**»):

1. Se l'esame dell'adeguatezza e, quindi, dell'ammontare delle spese di risoluzione debba essere compiuto con riferimento al momento dell'offerta dell'organizzatore di viaggi, della conclusione del contratto di pacchetto turistico, della dichiarazione di risoluzione da parte del viaggiatore, della prevista fine del viaggio o con riferimento a un momento diverso.
2. Se l'esame dell'adeguatezza e, quindi, dell'ammontare delle spese di risoluzione debba essere compiuto, quanto all'ammontare, sulla base di un calcolo esatto dal punto di vista economico-aziendale o, invece, sulla base di altri criteri, ad esempio sulla base di una stima forfettaria riferita a una percentuale del prezzo del viaggio.
3. Se la disposizione di cui trattasi debba essere interpretata nel senso che, in presenza, nel contratto di pacchetto turistico, di clausole che prevedono spese di risoluzione irragionevolmente elevate, l'organizzatore conserva il suo diritto al pagamento di spese di risoluzione adeguate (ai sensi della risposta alla prima e alla seconda questione), oppure che tale diritto deve essere concretamente quantificato sulla base dell'effettivo svantaggio patito dall'organizzatore, oppure che quest'ultimo perde integralmente tale diritto.
4. Se, nel valutare l'adeguatezza delle spese di risoluzione, in particolare quando queste ultime sono state pattuite in maniera forfettaria, sia possibile ricorrere al diritto nazionale, quando quest'ultimo consente al giudice, in caso di previsti costi procedurali sproporzionati, di determinare discrezionalmente l'ammontare di una somma.

II. (omissis) [Sospensione del procedimento]

M o t i v a z i o n e

I. Fatti:

Nel novembre 2020, la consumatrice (...) prenotava presso la convenuta, per il periodo compreso tra il 25 giugno e il 1° luglio 2022, un «X-Jam Maturareise» (viaggio di maturità X-Jam) in Croazia, sulla penisola di Lanterna. Il punto 7 delle condizioni di prenotazione concordate prevede quanto segue:

«Diritto di risoluzione del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto

In qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto, al viaggiatore è riconosciuto ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del Pauschalreisegesetz (legge sui pacchetti viaggio, in prosieguo: il «PRG»), il diritto di risolvere il contratto dietro pagamento di un indennizzo forfettario.

Oltre alle spese forfettarie di gestione (punto tre), vengono concordati i seguenti importi forfettari adeguati a titolo di indennizzo, quantificati in ragione della distanza temporale tra la risoluzione e l'inizio concordato del pacchetto:

Sino al 30° giorno prima dell'inizio del pacchetto 40 %

(...)

del prezzo concordato».

Nel settembre 2021, la consumatrice (...) dichiarava di voler risolvere il contratto di organizzazione di viaggio e, con la fattura di storno della convenuta del 13 settembre 2021, le veniva addebitata la somma di EUR 464,80, di cui spese di storno pari a EUR 378,80 e spese di gestione per EUR 29,-.

La consumatrice versava detta somma con riserva e cedeva i suoi diritti di rimborso alla ricorrente.

II. Argomenti delle parti:

La ricorrente chiede il rimborso delle spese di storno e delle spese di gestione e, così, la somma di EUR 407,80, maggiorata di interessi. Le spese di storno e le spese di gestione sarebbero nulle alla luce dell'articolo 10 del PRG, dell'articolo 879, paragrafo 3, dell'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile austriaco, ABGB) e dell'articolo 6c del Konsumentenschutzgesetz (legge a tutela dei consumatori, KSchG), [nonché] gravemente pregiudizievoli, in particolare, poiché l'«X-Jam Maturareise» 2022 sarebbe stato del tutto esaurito. La convenuta non avrebbe patito alcun danno. Le spese di gestione sarebbero irragionevolmente elevate e gravemente pregiudizievoli.

La convenuta contesta in dettaglio le domande del ricorso.

III. Procedimento pregresso:

Con sentenza del 4 gennaio 2023, il Bezirksgericht für Handelssachen Wien accoglieva integralmente il ricorso. Dal punto di vista giuridico, esso dichiarava che la citata clausola relativa allo storno era inammissibile. Non verrebbe operata alcuna distinzione in ragione del fatto che lo storno relativo al viaggio intervenga un anno o solo, ad esempio, poco più di un mese prima della sua esecuzione. Non viene neppure preso in considerazione il fatto che la convenuta poteva effettivamente rivendere i viaggi attraverso la sua lista d'attesa, fermo restando che ciò sarebbe più verosimile nel caso di storni effettuati nell'anno precedente alla partenza, rispetto a quelli successivi alla fine dell'anno. In base alla clausola di cui trattasi, di fatto la convenuta addebiterebbe le spese di storno anche laddove, grazie alla rivendita, essa non abbia subito alcun danno. La clausola stipulata non garantirebbe che l'indennizzo corrisponda al prezzo del pacchetto

diminuito dei risparmi o degli introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Pertanto, la clausola di cui trattasi dovrebbe essere considerata come gravemente pregiudizievole ai sensi dell'articolo 879, paragrafo 3, dell'ABGB e contrasterebbe anche con l'articolo 10 del PRG. Il giudice di primo grado argomenta, inoltre, che un ridimensionamento di clausole abusive non negoziate che ne mantenga la validità non potrebbe più essere presa in considerazione nell'ambito del procedimento individuale avente ad oggetto un negozio concluso con un consumatore, cosicché non si porrebbe più la questione di una mitigazione in sede giudiziale delle spese di storno previste nella clausola.

Non avendo subito alcun danno, l'organizzatrice viaggi convenuta non potrebbe nemmeno fondare il proprio diritto sull'articolo 10, paragrafo 1, quarta frase, del PRG.

La convenuta ha impugnato detta sentenza dinanzi allo Handelsgericht Wien.

IV. Il presente appello:

(omissis) [Considerazioni di carattere processuale]

L'appellante deduce, quali motivi ammissibili di impugnazione, vizi del procedimento, un errato accertamento dei fatti di causa in ragione di una errata valutazione delle prove e un'errata valutazione giuridica. Con riferimento all'accertamento dell'adeguatezza delle spese di risoluzione, essa deduce, in particolare, che si debba far riferimento al momento della conclusione del contratto.

Nella comparsa di costituzione in appello la ricorrente difende la posizione assunta dal giudice di primo grado e deduce anch'essa, in maniera ammissibile, che il giudice di primo grado avrebbe compiuto degli accertamenti in punto di fatto errati in ragione di un'errata valutazione delle prove.

V. Sulle questioni pregiudiziali

Considerazioni generali:

Nel caso di specie, la consumatrice (...) non ha risolto il contratto di pacchetto turistico per uno dei motivi indicati nell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva.

L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva così dispone:

«Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto

Gli Stati membri assicurano che il viaggiatore possa risolvere il contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi

del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all'organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili. Il contratto di pacchetto turistico può specificare spese di risoluzione standard ragionevoli, calcolate in base al momento della risoluzione del contratto prima dell'inizio del pacchetto e ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. In assenza di spese di risoluzione standard, l'importo delle spese di risoluzione corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore l'organizzatore fornisce una motivazione dell'importo delle spese di risoluzione».

Nel quadro del recepimento di questa direttiva, in Austria è stato emanato il PRG, il cui articolo 10, paragrafo 1, così dispone:

«Risoluzione del contratto di pacchetto turistico prima dell'inizio del pacchetto

Prima dell'inizio del pacchetto, il viaggiatore può risolvere in ogni momento il contratto di pacchetto turistico senza indicazione di motivi. In caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all'organizzatore un indennizzo adeguato e giustificabile. Il contratto di pacchetto turistico può specificare importi forfettari adeguati a titolo di indennizzo, calcolati in base all'intervallo temporale tra la risoluzione e il previsto inizio del pacchetto, nonché in base ai risparmi e agli introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Qualora nel contratto non siano stati previsti importi forfettari a titolo di indennizzo, quest'ultimo deve corrispondere al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi e degli introiti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici. Su richiesta del viaggiatore, l'organizzatore deve motivare l'importo dell'indennizzo».

Al presente procedimento si applica il Gesetz über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (legge sul procedimento giudiziale nelle controversie in materia di diritto civile) (Zivilprozessordnung – codice di procedura civile, ZPO). Il suo articolo 273, paragrafo 1, così dispone:

«Se è accertato che una parte ha diritto al risarcimento del danno o dell'interesse o che ha una pretesa di altro genere, ma la prova dell'ammontare controverso del danno da risarcire o dell'interesse o della pretesa non può essere fornita, o può essere fornita unicamente con difficoltà sproporzionate, il giudice, su istanza o d'ufficio, può esso stesso determinare liberamente tale ammontare, soprassedendo al requisito della prova presentata dalla parte. La determinazione dell'ammontare può essere anche preceduta dal deferimento del giuramento a una delle parti in merito alle circostanze rilevanti per la determinazione di tale ammontare».

In base al considerando 31 della direttiva, i viaggiatori dovrebbero poter risolvere il contratto di pacchetto turistico in qualunque momento prima dell'inizio del

pacchetto, dietro pagamento di adeguate spese di risoluzione che tengano conto di risparmi e introiti previsti che derivano dalla riassegnazione dei servizi turistici.

Sulla base del TFUE, in particolare, dell'articolo 114, è stata introdotta una disciplina unitaria, pienamente armonizzata ed esaustiva della normativa in materia di pacchetti turistici (articoli 1 e 4 della direttiva).

La risposta alle questioni sollevate dal giudice d'appello assume rilevanza essenziale ai fini dell'esito della controversia pendente. Il giudice d'appello della presente causa non è a conoscenza di una giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea adita vertente sull'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva nel senso indicato. La causa C-287/21 [domanda di pronuncia pregiudiziale del Landesgericht Salzburg (Tribunale del Land di Salisburgo)] è stata cancellata dal ruolo.

Sulla prima questione:

Nella causa in esame, tra la proposta di conclusione di un contratto di pacchetto turistico (estate 2020), la prenotazione (novembre 2020), la dichiarazione di risoluzione (settembre 2021) e il periodo del viaggio (estate 2022) intercorrono lunghi periodi. La direttiva non chiarisce a quale di questi momenti occorra, in base ad essa, fare riferimento.

Sulla seconda questione:

Generalmente, nella prassi, la normativa in materia di viaggi fissa l'ammontare delle spese di risoluzione («spese di storno») in misura forfettaria in ragione di una percentuale del prezzo del viaggio, differenziata in base al momento in cui il viaggiatore dichiara di voler risolvere il contratto. Nell'ambito dell'attività commerciale non si ricorre a un calcolo esatto e fondato dal punto di vista economico-aziendale.

Non esiste una giurisprudenza nazionale delle giurisdizioni supreme al riguardo. Circa il calcolo dell'ammontare delle spese di risoluzione, il BGH (Bundesgerichtshof, Corte federale di giustizia) tedesco potrebbe riferirsi a un calcolo economico-aziendale sulla base degli ultimi tre esercizi (omissis). Esso nega un diritto di informazione del viaggiatore e ritiene che l'onere della deduzione e della prova gravi sull'organizzatore (omissis).

Sulla terza questione:

Nella sentenza dell'8 dicembre 2022, nella causa C-625/21, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che quando una clausola risarcitoria di un contratto di vendita è stata dichiarata abusiva e conseguentemente nulla, ma detto contratto può sussistere comunque senza tale clausola, essi ostano a che il venditore professionista che ha

imposto detta clausola possa pretendere, nell'ambito di un ricorso risarcitorio basato esclusivamente su una disposizione di natura suppletiva del diritto nazionale delle obbligazioni, il risarcimento del danno da esso subito, come previsto da tale disposizione, la quale sarebbe stata applicabile in assenza della suddetta clausola.

Il giudice d'appello remittente non è in grado di rispondere direttamente e con certezza alla questione se questa sentenza sia rilevante anche ai fini dell'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva, segnatamente, ai fini della portata applicativa della sua ultima frase rispetto alle frasi che la precedono, in particolare, poiché tra la proposta di conclusione di un contratto di pacchetto turistico (estate 2020), la prenotazione (novembre 2020) e la dichiarazione di risoluzione (settembre 2021) sono trascorsi lunghi periodi.

Sulla quarta questione:

Le leggi devono essere interpretate in maniera efficace e la direttiva mira a contribuire a un livello di protezione dei consumatori elevato (considerando 51). A parere del giudice d'appello remittente, tale considerazione vale anche per la possibilità di dare un'efficace attuazione al diritto, i cui costi medi devono essere ragionevoli in relazione al valore della causa. In tal senso depongono anche i considerando (in particolare il considerando 7) del regolamento (CE) n. 861/2007, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Nei procedimenti vertenti su diritti al risarcimento del danno o altri crediti, il ricorrente potrebbe incontrare grandi difficoltà nel dimostrare l'ammontare del credito. In base alla succitata disposizione processuale nazionale di cui all'articolo 273 della ZPO, il ricorrente viene, a questo riguardo, agevolato quando ha dimostrato la sussistenza del credito in conformità alle rigorose regole della fase istruttoria. Gli oneri processuali legati all'accertamento dell'ammontare dovrebbero mantenersi entro limiti ragionevoli e l'attuazione del credito del ricorrente, di per sé legittimo, non dovrebbe essere indebitamente ritardata. Pertanto, quando la prova dell'ammontare del credito non può essere fornita, o può essere fornita unicamente con difficoltà sproporzionate, la disposizione di cui trattasi consente al giudice di determinare liberamente, d'ufficio o su istanza, l'importo controverso. In questo caso, esso viene quindi liberato dalla prova delle circostanze rilevanti ai fini della determinazione dell'ammontare del diritto e può, pertanto, anche respingere le relative istanze probatorie delle parti. La disposizione di cui trattasi non libera il ricorrente dall'onere di allegazione su di esso gravante e neppure dall'onere, nelle domande del ricorso, di quantificare il credito in cifre (omissis).

Il giudice d'appello remittente intenderebbe applicare questa disposizione processuale nazionale, anche perché sia il viaggiatore, sia l'organizzatore avrebbero interesse a un chiarimento efficace, conveniente e celere della controversia. Tuttavia, la direttiva potrebbe essere intesa anche in senso diverso.

6. Sull'obbligo di rinvio pregiudiziale con sospensione

(omissis) [Sospensione del procedimento]

Handelsgericht Wien
(omissis) Vienna, (omissis)
23 maggio 2023

(omissis)

DOCUMENTO DI LAVORO